



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Buccaro	Presidente
dott. Carmine Di Fulvio	Giudice Relatore
dott.ssa Luigina Tiziana Marganella	Giudice

all'esito dell'udienza del 13.7.2026 tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1923/2026** promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2*
(C.F. *C.F._2*) rappresentati e difesi dall' Avv. Giovanni Oronzo, giusta procura in atti,

RECLAMANTI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Cesare, giusta procura in atti,

RECLAMATA

viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
pronuncia la seguente

[...]

Parte_3 e *Parte_2* hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa, all'esito del procedimento cautelare n.838/2026 RG, in data 10/12.6.2026 dal tribunale in composizione monocratica, con cui è stato rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art.700 c.p.c. dai medesimi nei confronti della *Controparte_1* e i ricorrenti sono stati condannati a pagare in favore della controparte 2/3 delle spese di lite.

Con detto reclamo hanno chiesto:

- a) in via principale di accogliere il reclamo, annullare l'ordinanza reclamata e sospendere ex art. 700 c.p.c. l'efficacia esecutiva della delibera con cui il 19/2/26 il collegio dei Probiviri

dell' *Controparte_2* ha escluso i ricorrenti dalla stessa associazione, con vittoria di spese della doppia fase di giudizio;

- b) in subordine che il tribunale volesse disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

A sostegno del reclamo hanno lamentato:

- 1) che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso il periculum in mora, trascurando la natura non patrimoniale del pregiudizio lamentato, riferito ai diritti associativi e alla posizione di socio fondatore e vicepresidente del D'Amore, e sottovalutando le conseguenze derivanti dalla previsione di arbitrato irrituale per il giudizio di merito, che imporrebbe un percorso "a due tempi" (lodo non esecutivo e successivo giudizio ordinario), con ciò aggravando l'urgenza della tutela richiesta;
- 2) che il mancato versamento delle quote associative da parte dei ricorrenti, evidenziato nell'ordinanza reclamata quale sintomo di loro disinteresse a far parte della vita associativa, risultava smentito dal fatto stesso che, benchè previsto quale causa di esclusione, non era stato nemmeno contestato, e dal fatto che il *Pt_1* quale fondatore e vicepresidente, aveva sempre anticipato di tasca propria le spese (circa E. 1.000) necessarie alla gestione dell'associazione, tanto che semestralmente questa gli aveva sempre riversato la maggior somma anticipata, decurtata di quella modesta e simbolica della quota; ad ogni buon conto non appariva possibile desumere dal mancato pagamento delle quote associative, nemmeno comprovato, il disinteresse a far parte dell'associazione, soprattutto a fronte della presentazione del ricorso d'urgenza e dell'instaurato giudizio arbitrale, previo esperimento della mediazione;
- 3) che, inoltre, nella prima fase non sarebbe stata valutata la sussistenza del fumus boni iuris, ad avviso dei reclamanti talmente evidente da determinare di per sé la sussistenza del periculum in mora;
- 4) L'evidenza del fumus e la gravità dei fatti commessi dalla controparte come posti a fondamento della domanda cautelare, unitamente alla assoluta novità delle questioni (soppressione di diritti associativi, per il cui reintegro è necessario adire un arbitrato irrituale), la palese infondatezza delle questioni preliminari di inammissibilità del ricorso avanzate da controparte, avrebbero comunque permesso la compensazione integrale e non solo parziale delle spese.

La reclamata si è costituita in giudizio depositando apposita memoria nella quale ha:

- a) in linea generale evidenziato la correttezza dell'ordinanza reclamata, atteso che i ricorrenti non avevano allegato un danno grave e irreparabile, ma soltanto l'effetto tipico e fisiologico

della delibera impugnata, ossia la perdita temporanea della qualità di associato sino alla decisione di merito,

- b) inoltre evidenziato che il *Pt_1* al momento dell'adozione della delibera disciplinare non era più vicepresidente dell'associazione, dato che l'Assemblea ordinaria del 16 gennaio 2026 aveva preso atto della scadenza del precedente Consiglio Direttivo e proceduto all'elezione del nuovo organo, nominando Silvia Di Silvio Presidente, *Persona_1* Vice Presidente e *Parte_4* Consigliere;
- c) Il rimborso di spese documentate sarebbe istituito distinto dal pagamento della quota associativa, inoltre perché possa parlarsi di pagamento della quota mediante compensazione o trattenuta occorrerebbe una chiara imputazione contabile, una deliberazione o comunque un riscontro oggettivo della volontà dell' *CP_1* di destinare parte del rimborso all'assolvimento della quota e la mera produzione di bonifici di rimborso non proverebbe tale imputazione; ma in ogni caso, anche a voler prescindere dal rilievo sulle quote, il reclamo resterebbe privo dell'allegazione di un danno irreparabile concreto;
- d) il fumus boni iuris non sarebbe affatto evidente e comunque non potrebbe desumersi il periculum in mora dal solo fumus boni iuris;
- e) sarebbe infondata anche la censura subordinata sulla compensazione solo parziale delle spese perché il ricorso cautelare era stato comunque integralmente rigettato e la statuizione sulle spese appariva equilibrata e coerente con l'esito del giudizio.

Il reclamo va integralmente respinto e l'ordinanza reclamata va confermata per le seguenti ragioni.

Con ricorso ex art.700 c.p.c. il *Pt_1* e il *Parte_2* hanno chiesto al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva della delibera del 19 febbraio 2026 adottata dal collegio dei probiviri della resistente, con cui era stata disposta la loro immediata esclusione dall'associazione (con perdita immediata della qualità di socio e di tutti i diritti associativi, e divieto di accesso alla sede ed agli spazi dell'ente), per avere il *Pt_1* asseritamente sottratto il 2 novembre 2025 la somma di euro 6.500,00 dalla cassaforte sociale e, in concorso con il *Parte_2* in data 3 dicembre 2025, l'apparecchiatura informatica di proprietà dell'associazione stessa (server aziendali, p.c. dell'amministratore, hard disk, stampanti), nonché per aver fatto accesso abusivo a dati sensibili.

A sostegno di detta istanza cautelare, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'impugnata delibera in quanto adottata da un organo irregolarmente istituito (in luogo del Consiglio direttivo

preposto a deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati) nonchè in violazione del loro diritto di difesa ed inoltre hanno eccepito l'infondatezza degli addebiti mossi.

Ma in relazione al periculum in mora si sono limitati a dedurre quanto segue:

<< l'art. 26 dello statuto di suddetta associazione (doc. 2) prevede una clausola compromissoria che devolve la presente controversia ad un collegio arbitrale e prevede anche l'esperimento di una procedura di mediazione. L'arbitrato è peraltro sancito da suddetta clausola come irrituale con la conseguenza che il lodo che sarà emesso all'esito della procedura non avrà efficacia esecutiva e dovrà comunque adirsi successivamente l'autorità giudiziaria (anche alla luce della sfacciata, fraudolenta e dunque sicuramente pervicace volontà di escludere i ricorrenti dall'associazione). Il tempo necessario a reintegrare i ricorrenti dei loro diritti associativi (arbitrato irrituale, il cui futuro lodo non sarà nemmeno esecutivo), diritti del tutto estinti non solo sacrificati, con modalità del tutto illegittime ed illegali ed anche sfacciate, permette dunque la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva della delibera e ciò anche inaudita altera parte. La clausola compromissoria peraltro per "arbitrato irrituale" (comunque avviato dai ricorrenti come anche la procedura di mediazione (doc. 5 e 6) non preclude il diritto di agire in via cautelare (non essendo il costituendo collegio arbitrale dotato di poteri cautelari, né per legge, né per statuto dell'associazione, né per convenzione tra le parti).>>.

Con l'ordinanza reclamata il giudice monocratico, dopo aver respinto l'eccezione della parte resistente di inammissibilità del ricorso per difetto di pendenza del giudizio arbitrale, ha comunque evidenziato che *"nella specie non è stato chiarito quale sarebbe in concreto il pericolo di danno grave e irreparabile che i ricorrenti potrebbero subire a causa della esclusione dall'associazione resistente"* e che, poiché *"il periculum in mora non può mai essere implicitamente riconosciuto"* ed anzi *"presuppone invece il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi, se non una piena dimostrazione, almeno una specifica allegazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte"*, il ricorso andava respinto per non avere i ricorrenti *"assolto al proprio onere probatorio come sopra specificato"*, essendosi *"limitati ad allegare, del tutto genericamente, una estinzione dei loro diritti associativi per il tempo necessario alla conclusione del giudizio di merito, che, in quanto devoluto al collegio arbitrale, in caso di esito sfavorevole, imporrebbe la ulteriore necessaria impugnazione del lodo di fronte al Tribunale ordinario"*; aggiungendo che detto pregiudizio non solo non trovava riscontro ma era anche smentito dalla circostanza (incontestata)

del mancato versamento della quota associativa degli ultimi anni da parte dei ricorrenti medesimi, il che induceva a ritenere il loro evidente disinteresse alla vita associativa.

La valutazione del giudice di prime cure sul difetto del periculum in mora è pienamente condivisibile e va confermata anche nella presente fase, atteso che ai sensi dell'art.700 c.p.c. - unica norma di cui i reclamanti chiedono l'applicazione - per l'adozione della cautela occorre che durante il tempo per far valere il preteso diritto in via ordinaria esso sia minacciato da un pregiudizio, oltre che imminente, anche irreparabile.

Dunque nel caso di specie dovrebbe essere allegata e dimostrata, seppure sommariamente, l'irreparabilità del pregiudizio causato ai ricorrenti dalla delibera di esclusione dall'associazione *Controparte_2*, mentre né nella precedente fase, come ben evidenziato nell'ordinanza reclamata, né nella presente il *Pt_1* – che in effetti, come dedotto e dimostrato dalla reclamata, al momento della delibera di esclusione non era nemmeno più vicepresidente, essendo stata nominata al suo posto altra vicepresidente con delibera che non risulta impugnata – e il *Parte_2* hanno fornito la minima dimostrazione di detta irreparabilità, avendo omesso di allegare e comprovare, quantomeno sommariamente, in cosa sia concretamente consistita la loro effettiva partecipazione alle attività dell'associazione, quali vantaggi, anche solo morali, apporterebbe alle loro esistenze il mantenimento della qualità di associati e, quindi, quali siano in concreto le conseguenze negative della delibera di esclusione, ritenuta illegittima.

E' evidente che in difetto di tali elementi concreti non è possibile valutare positivamente la sussistenza del periculum in mora sotto il profilo dell'irreparabilità del pregiudizio. Né, in carenza di adeguata allegazione e prova del periculum, occorre valutare il fumus.

Va, poi, confermata anche la precedente pronuncia sulle spese di lite, atteso che il ricorso cautelare è stato comunque integralmente rigettato, non è minimamente ravvisabile la novità delle questioni di diritto affrontate e che è stata disposta una compensazione parziale proprio per l'infondatezza di una delle eccezioni della parte resistente.

Il reclamo va, pertanto, respinto e l'ordinanza impugnata va confermata.

I reclamanti vanno condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura prossima al parametro minimo per le semplici attività difensive svolte in procedimento cautelare di valore indeterminabile e bassa complessità.

Va, inoltre applicata la norma di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 e, quindi, i reclamanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.

P.Q.M.

- 1) rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza reclamata;
- 2) condanna i reclamanti a pagare, in solido tra loro, in favore della reclamata le spese della presente fase, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge;
- 3) dà atto che ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 i reclamanti, per effetto del rigetto integrale del reclamo, sono tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Pescara il 13 luglio 2026

Il Giudice relatore

Dott. Carmine Di Fulvio

Il Presidente

dott. Antonio Buccaro